



CITTÀ DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 7 gennaio 1992

OGGETTO: Delibera C.C. 143 del 23.10.91 - "Legge 28.1.77 n.10 e LL.RR. nn. 6/79 - 66/79 e 6/85. Approvazione del 1° Programma di attuazione del P.R.G. per il quinquennio 1991/1996." - CHIARIMENTI. -

18 FEB. 1992

L'anno millenovecento novantadue il giorno sette del mese di gennaio alle ore 16,30 in Lecce, nella Sala delle Adunanze del Palazzo di Città, previo avviso scritto e notificato al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica stra ordinaria ed in prima convocazione, per trattare gli argomenti indicati nell'apposito ordine del giorno.

Presiede il Sindaco Comm. Francesco CORVAGLIA.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Franco STABILI.

Fatto l'appello nominale, sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

REGIONE PUGLIA - SEZIONE PROV. LE
DECENTRATA CONTROLLO ATTENTI LOCALI
- LECCE -

682

22 GEN. 1992

POSTA IN ARRIVO

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) ARENA Gabriele	X		21) MANCARELLA Angelo	X	
2) BAMBI Ettore	X		22) MARASCO Giuseppe	X	
3) BELFIORE Carlo	X		23) MARTANO Oronzo		X
4) BORGIA Luigi		X	24) MARZO Corradino	X	
5) BORGIA Tommaso	X		25) MAZZOTTA Mario		ag
6) CAGGIA Vincenzo	X		26) MELELEO Fausto	X	
7) CAPONE Antonio	X		27) MORELLO Sante	X	
8) CARPENTIERI Antonio		X	28) NEGRO Floriano	X	
9) CITO Vinicio		X	29) PELLEGRINO Paolo	X	
10) CORVAGLIA Francesco	X		30) PELUSO Michele	X	
11) COSTANTINI Francesco	X		31) PINTO Corrado	X	
12) DE FILIPPI Ennio Benito		X	32) POLI Adriana	X	
13) DE IACO Francesco	X		33) POZZI Raffaele	X	
14) DELLI NOCI Antonio		X	34) RIMA Sandro	X	
15) FIORE Ottorino	X		35) RIZZO Raffaele	X	
16) FORESIO Antonio	X		36) SCALINCI Mario	X	
17) GIUDICE Giovanni		X	37) TAMBORRINO Antonio		X
18) GORGONI Gaetano		ag	38) TORRICELLI Antonio	X	
19) LECCISO Fulvio	X		39) TURRISI Giovanni	X	
20) LEONE Giacinto	X		40) VALENTI Fabio	X	

Il Presidente, constatato che dei quaranta consiglieri assegnati al Comune ne risultano presenti 30 numero sufficiente perché il Consiglio possa deliberare ai sensi dell'art. 127 della Legge Comunale e Provinciale (T.U. 4 febbraio 1915, n. 148), dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco - Presidente comunica che l'ordine del giorno, al punto n. 1, reca : "Delibera C.C. n. 143 del 23.10.91 - Legge 28.1.77 n. 10 e LL.RR. nn. 6/79 - 66/79 e 6/85. Approvazione del primo programma di attuazione del P.R.G. per il quinquennio 1991 - 1996. - CHIARIMENTI."

Lo stesso Sindaco così prosegue: "Come vi è noto, il P.P.A. è stato approvato con delibera del Consiglio n. 143 del 23.10.91. La delibera è stata trasmessa, come per Legge, al CO.RE.CO., il quale ha chiesto chiarimenti. Sull'argomento io prego l'Ass. Caggia di dare tutte le delucidazioni del caso, fermo restando che la conclusione di questo intervento apriremo un doveroso dibattito."

SI ALLONTANA DALL'AULA IL SINDACO E LA PRESIDENZA VIENE ASSUNTA DALL'ASS. ⁵⁸³CAGGIA. PRESENTI 29.

Quindi l'Ass. V.Caggia - Presidente sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio il seguente schema deliberativo che viene dato per letto: ""

Oggetto: Delibera C.C. 143 del 23/10/91 - Legge 28/1/77 n.10 e LL.RR. 6/79 - 66/79 e 6/85. Approvazione del 1° Programma di Attuazione del P.R.G. per il quinquennio 1991/1996." - CHIARIMENTI -

Il Consiglio Comunale

Premesso:

Che con deliberazione n°143 del 23/10/91 questo Consiglio ha approvato il 1° Programma di Attuazione del P.R.G. per il quinquennio 1991/1996;

Che il CO.RE.CO nella seduta del 28/11/91, ha OSSERVATO che:

- a) E' necessario acquisire circostanziate deduzioni in ordine a quanto rilevato dai Consiglieri comunali del M.S.I. con l'esposto in data 11/11/91, che si allega in copia fotostatica, con particolare riferimento all'accoglimento delle istanze pervenute oltre il termine stabilito ed alla non corrispondenza dell'elenco delle ditte depositato con quello deliberato;
 - b) E' necessario conoscere se il documento programmatico preliminare, deliberato con l'atto C.C. n.110 del 20/3/90, sia stato trasmesso alla Regione ed alla Provincia con l'acquisizione degli intenti espressi in merito;
 - c) Non risulta predisposto il bilancio economico-finanziario del FPA elaborato nei termini indicati all'art.5-lett.f)-della L.R. n.6/79; RILEVATO che, peraltro, il parere contabile positivo condizionato appare in contrasto col visto successivamente apposto circa la copertura finanziaria della spesa;
- RAVVISATA la necessità, infine, di acquisire le deduzioni dell'Ente in ordine all'esposto, che si allega in copia fotostatica, prodotto avverso l'atto in esame da parte del Gruppo Consiliare di "Citta' Nuova";
- HA DECISO di chiedere CHIARIMENTI in ordine a tutte le circostanze sopra esposte con Provv. prot. n.10331/8 - spec.n.12733, pervenuto

in data 10/12/91 al protocollo generale n°044232.

Tanto premesso in merito a quanto osservato dal CO.RE.CO possono essere forniti i seguenti CHIARIMENTI:

-Con riferimento al punto (a) della richiesta di chiarimenti vanno preliminarmente richiamati alcuni punti di carattere generale.

L'art.10, 3° e 4° comma delle L.R. 6 e 66/79 così recita:

" il D.P.P. è depositato per 30 gg. consecutivi, decorrenti dalla data di affissione, presso la segreteria comunale; dell'avvenuto deposito è dato avviso pubblico a mezzo di manifesti ed eventualmente anche in altre forme.

Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione e presentare istanze e memorie tendenti a proporre scelte specifiche o generali per la formazione del P.P.A.; gli enti pubblici interessati dall'uso del territorio sono tenuti a comunicare al Comune i loro programmi su base pluriennale".

Poichè le proposte sono finalizzate, secondo lo spirito della legge, a fornire elementi di valutazione all'Amm.ne Com.le in ordine agli indirizzi espressi nel DPP, o comunque in ordine alle scelte generali del Programma Pluriennale, la legge non prevede che l'Amm.ne non possa prendere in considerazione le istanze o le memorie pervenute oltre il periodo di deposito, termine peraltro non perentorio.

Poichè il periodo di deposito si è concluso nei primi giorni del giugno 1990 e l'iter di formazione del PPA si è protratto nel

tempo, i cittadini hanno continuato a far pervenire le loro proposte. Le proposte non erano vincolanti per l'Amm.ne Com.le e ciò vale tanto per quelle pervenute nel primo periodo che per quelle successive e per converso le scelte dell'Amm.ne Com.le non erano subordinate alla presenza di proposte o di istanze dei privati cittadini.

Chiarito tutto questo va anche precisato che l'Ufficio del PRG ha schedato le istanze pervenute al fine di verificare la percentuale di proposte che coprivano le proprietà dei singoli comparti o la localizzazione delle proposte dei cittadini per verificarne la compatibilità con le previsioni di PRG.

Le scelte del PPA sono state sottese da criteri di indirizzo generale che l'Amm.ne ha individuato comunicando nelle vie brevi agli uffici che hanno relazionato e sollecitato in materia formale ed informale l'Amm.ne stessa.

La verifica fatta prima della presentazione del PPA al Consiglio Comunale e comunicata con lettera in data 23/10, aveva solo, come precisato nella lettera medesima, lo scopo di fornire delle indicazioni statistiche per verificare in che misura nelle scelte programmatiche dell'Amm.ne trovava accoglimento l'istanza del privato.

Risulta evidente la circostanza che le scelte programmatiche non sono state effettuate in previsione delle domande dei singoli e che nessun rilievo assume la presenza di istanze e tanto meno la data delle stesse.

Un ultimo fatto va precisato, ed è quello relativo ai due elenchi diversi. L'elenco manoscritto esistente presso l'Ufficio PRG è stato aggiornato via via che pervenivano le istanze dei cittadini. Di esso sono state fornite copie fotostatiche in sede di commissione consiliare o ai consiglieri comunali che ne facevano richiesta; trattandosi di un elenco che è stato aggiornato nel tempo le relative copie possono essere diverse in relazione a momenti diversi dell'aggiornamento.

In data 23/10/91 l'Ufficio PRG, in risposta ad una richiesta del 22/10/91, ha trasmesso al Sindaco e p.c. all'Assessore all'Urbanistica ed al Segretario Generale, l'elenco delle istanze pervenute con riportata la verifica dell'avvenuto o meno inserimento delle proposte dei privati nel PPA.

L'elenco è costituito da 11 fasciate con riportato un ordine progressivo da 1 a 179 e con il riferimento al n° di protocollo generale assegnato a ciascuna istanza dall'Ufficio protocollo del Comune.

Questa lettera è intervenuta nella giornata del 23 ottobre (data della seduta del Consiglio Comunale) e pertanto non era depositata agli atti del Consiglio. Il Sindaco durante i lavori del Consiglio ha dato notizia della lettera ed ha disposto che gli addetti alla Segreteria estraessero copie per consegnarla ai gruppi consiliari. Nell'estrarre copie è stata omessa la seconda fasciata, ed infatti ciò risulta evidente per il fatto che nella copia l'elenco passa dal n° 3 al n° 23, ed anche dal fatto che sulla copia della prima

facciata si leggono in trasparenza caratteri della seconda facciata non fotocopiata.

In definitiva pertanto non esiste un elenco di ditte depositato prima della riunione Consiliare ma solo quello che originariamente in minute e fornito alla commissione consiliare è stato inserito nella lettera del PRG al Sindaco e da questi messo agli atti durante la seduta consiliare; la presunta difformità consiste esclusivamente nell'errore di chi ha estratto le copie fotostatiche.

- Con riferimento al punto (b) della richiesta di chiarimenti si precisa che prima della formazione del DPP con nota 15/2/90 (prot. 6713) era stato chiesto al Presidente dell'Amm.ne Prov.le di far conoscere i programmi dell'Ente sul territorio Comunale di Lecce. Inoltre il DPP, deliberato con atto C.C. n.110 del 20/3/90, è stato trasmesso al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente dell'Amm.ne Prov.le con nota 16147 del 12/4/90.

Tutte le note sono rimaste senza risposta non avendo gli Enti in argomento espresso intento alcuno.

- Con riferimento al punto (c) si precisa che gli atti allegati alla deliberazione consiliare rispettano il contenuto dell'art. 6 della Legge reg.le 6/79.

Infatti nella relazione finanziaria al Cap II - Previsione di Spesa - sono riportate le opere già finanziate e programmate e a fianco di ciascuna opera è indicata la fonte di finanziamento quando l'opera viene realizzata a carico dello Stato o di Enti diversi dal

Comune.

L'iscrizione nel bilancio comunale dei singoli capitoli avverrà nel momento in cui e nella misura per la quale saranno erogati i finanziamenti e conseguente potrà essere realizzata la spesa.

Tutte le altre spese facenti carico alle finanze comunali saranno realizzate utilizzando i proventi degli oneri di urbanizzazione. Questo è precisato nella relazione finanziaria (Paragrafo 5 - Quadro finanziario degli interventi) e dettagliato nel programma di investimenti approvato dal C.C. e costituente il punto 9 dell'atto deliberativo.

Nel predetto programma di investimento si realizza la suddivisione delle spese a carico del Comune in annualità.

La individuazione del relativo capitolo di bilancio, con la utilizzazione dei proventi degli oneri di urbanizzazione, vincolata per legge alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, sarà destinata esclusivamente alle opere previste nel PPA con una modalità di utilizzazione e di gestione che sono prescritte nel paragrafo della normativa e modalità di attuazione del PPA denominato " Norme relative agli oneri di urbanizzazione e loro gestione".

Da tutto quanto innanzi risulta come siano rispettati dal complesso costituito dalla relazione finanziaria, dalle Norme di attuazione del PPA e dal programma di investimenti, tutti allegati ed approvati con delib. C.C. in argomento, i contenuti dell'art. 5 della Legge Reg.le n.6/79.

- Con riferimento a quanto rilevato dal CO.RE.CO in ordine al parere contabile positivo condizionato, si precisa che il Direttore di Ragioneria ha specificato con nota 30/12/91, che si allega, che "per quanto attiene il rilievo circa la copertura finanziaria della spesa si fa presente che l'attestazione apposta dal Dirigente è da intendersi positiva, ferma restando la necessità di realizzare le risorse prima di attivare gli investimenti così come riportato nel parere contabile".

- Per quanto riguarda infine le deduzioni richieste dal CO.RE.CO in ordine all'esposto da parte del gruppo consiliare " Città Nuova " appare destituito di fondamento quanto lamentato per le motivazioni di seguito riportate.

-DIMENSIONAMENTO DEL FABBISOGNO DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE-

Nell'esposto si sostiene che gli interventi di edilizia residenziale pubblica non rispetterebbero il valore minimo del 40% previsto della Legge 28/1/77 n.10, ma sarebbe del 31,65% o tutt'al più del 33,3% includendo i 265 vani previsti nel settore "D" del Centro Storico.

In ordine a tale osservazione va precisato preliminarmente che:

- L'art. 5 della L.R. 6/79 fissa i contenuti del P.P.A. stabilendo che gli stessi vengono formati in riferimento a:

1. Eventi demografici e socio-economici

2. Disponibilità di risorse pubbliche e private

3. Partecipazione dei soggetti pubblici e privati

Il dimensionamento del P.P.A., quindi, risulta determinato da

diversi parametri; alcuni sono obiettivi, in quanto determinati dal calcolo dei fabbisogni nei settori residenziale, produttivo, ecc; altri sono soggettivi (e quindi diversi da Comune a Comune e da periodo a periodo), in quanto dipendono dalle risorse finanziarie e dalle risposte che gli operatori pubblici e privati danno alla ricognizione delle loro volontà effettuata in sede di formazione del Documento Programmatico preliminare (art. 10 L.R. 6/79).

Se ciò è vero, il dimensionamento del P.P.A. non deve essere necessariamente pari alla valutazione dei fabbisogni e sicuramente non può esserlo per quella quota di interventi edilizi sul tessuto edificato non programmabili dal P.P.A. stesso e peraltro realizzabili anche in assenza di P.P.A.

Pertanto i 3500 nuovi vani che si assegnano agli interventi edilizi di trasformazione - sostituzione e nuove costruzioni nel tessuto edificato (zone omogenee "A" e "B") proprio per non essere contenuti impositivi del P.P.A., rappresentano una quota di dimensionamento eccedente il fabbisogno risultante dalla valutazione della partecipazione dei soggetti attuatori.

Tali interventi peraltro non necessariamente diretti in toto al settore residenziale, ma in percentuale attribuibili a:

1. ampliamento di abitazioni già esistenti
2. miglioramenti igienico-sanitari
3. annessi alle residenze
4. locali commerciali
5. uffici pubblici e privati

non possono essere considerati come riferimento per le percentuali di Edilizia Residenziale Pubblica, sia perchè tali percentuali vanno riferite solo al settore residenziale e sia perchè non è da escludersi in linea di principio che interventi di E.R.P. vengano a realizzarsi all'interno del tessuto edificato.

Non a caso quindi l'art. 2 della L.S. n.10/77, nel fissare la percentuale minima e massima di E.R.P., recita: "...l'estensione delle zone da includere nei piani urbanistici.." deve essere pari a tale proporzione e non il dimensionamento generale degli stessi; così come l'art. 5 della L.R. n.6/79 impone che la proporzione dell'art. 2 nei P.P.A. deve essere tra "zone", che sono cosa diversa dal dimensionamento globale del P.P.A., che interessa evidentemente l'intero agglomerato urbano anche con le sue parti edificate.

Riassumendo quindi va ribadito che all'interno di qualsiasi strumento urbanistico vi è distinzione: tra capacità insediative delle aree edificabili rispetto alle quali va computata la quota percentuale di E.R.P. e dimensionamento globale del Piano, che ovviamente fa riferimento all'intera capacità programmata di interventi edilizi.

Così pure all'interno di ogni P.P.A. vi è differenza tra la quantificazione dei fabbisogni e la valutazione che degli stessi si deve esprimere sulla base delle disponibilità finanziarie pubbliche e private. (art. 7 L.R. n.6/79 p.to d).

Infatti già nel dimensionamento del P.R.G. il valore di 38.582 vani

scaturiva dalla somma di vari addendi, uno relativo alle zone di espansione o comunque libere, gli altri invece relativi al recupero, alla sostituzione edilizia alla contrazione dei nuclei familiari, ecc. sicchè 30.000 vani circa erano localizzati nelle zone "P.E.E.P.", "C" e "B/14" mentre gli altri 8.500 vani circa dovevano essere realizzati nelle zone di completamento ancora libere.

Nell'adottare con delibera C.C. 111/90 il nuovo P.E.E.P. era stato determinato il fabbisogno complessivo in ragione di 13970 vani. Nel presente P.P.A. è stata effettuata la verifica (vedi tav9/A) dei tessuti edificati. La L.R. 8/3/85 n.6, ha introdotto all'art.3- primo comma- che gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e relativi ai tessuti edificati non sono subordinati all'inclusione delle relative aree nel P.P.A.;

Peraltro, nè questa Legge e nessuna altra fanno obbligo di quantificare in termini complessivi le volumetrie programmate nel quinquennio, nei tessuti edificati essendo questi interventi indipendenti dalla programmazione poliennale.

Il fabbisogno complessivo determinato con le metodologie introdotte dalla delibera G.R. n.6320 del 13/11/89 ha evidenziato la necessità di 15.846 vani per il quinquennio.

A fronte di tale fabbisogno vi è invece il dimensionamento determinato dall'inserimento di tutte le aree previste dai nuovi P.E.E.P. e quelle ancora libere nella zona "B" della 167 che ammontano a 5011 vani; a fronte dei quali il dimensionamento degli

interventi nelle zone libere "C" e "B" è di 7317 vani; questi valori ci consentono di restare nei limiti fissati dalla Legge 865/71 e richiamati dall'art. - lett. h) della L.R. 6/79 e successive modificazioni: " In ciascun P.P.A. il Comune deve osservare la proporzione stabilita dall'art.2 della Legge 28/1/77 n.10 tra aree destinate alla edilizia residenziale pubblica ed aree destinate alla edilizia privata".

La Legge parla quindi di aree e impone il predetto obbligo limitatamente ad esse e non anche ai tessuti edificati; Ciò vale a maggior ragione a seguito dell'introduzione della norma del citato art.3 della L.R. 6/85 che stralcia di fatto gli interventi nei tessuti edificati dalle previsioni del P.P.A.;

Una imprecisa formulazione nella relazione tecnica allegata al P.P.A. ha potuto indurre a tale equivoco, in effetti la quantificazione dei vani da realizzare nei tessuti edificati poteva essere omessa in quanto non richiesta da nessuna norma di Legge;

E' stata invece inserita anche ai fini della quantificazione degli oneri di urbanizzazione che possono essere computati dal Comune nel quinquennio 1991/1996.

A verifica di quanto precedentemente osservato vi è il fatto, riscontrato anche nell'esposto, che non sono portati in conto gli interventi di edilizia residenziale pubblica previsti nei tessuti edificati, con specifico riferimento ai 265 vani del settore "D" del Centro Storico, ed a quei vani del comparto "A" del Centro Storico il cui Piano Particolareggiato di recupero previsto dal

presente P.P.A. dovrà essere approvato, ed almeno parzialmente attuato nell'arco temporale fissato per il 1° P.P.A.;

Inoltre non sono, portati in conto gli interventi di edilizia residenziale pubblica attuati nei sette comparti ricadenti nel settore "D" del Centro Storico, i cui lavori sono in fase di ultimazione e che dovranno essere assegnati a seguito di regolare bando tra gli aventi diritto.

Tali edifici sono riportati alla pagina 13 della relazione tecnica del P.P.A. e comportano la utilizzazione complessiva di nuovi 145 vani.

Nei programmi di edilizia residenziale pubblica sono inoltre individuati gli interventi su altri 22 immobili elencati nelle pagine 31 e seguenti della relazione tecnica del P.P.A.

Questo secondo gruppo come precisato nella relazione comporta la utilizzazione di 51 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica per complessivi vani 229. A questi va aggiunto un intervento di ristrutturazione dell'immobile "case minime" di via Genuino attualmente murato ed inutilizzato per complessivi vani 65. Da tutto ciò si evidenzia come in tutta la relazione al P.P.A. e al dimensionamento del medesimo sono stati tenuti separati gli interventi sui tessuti edificati, tanto di edilizia privata che di edilizia residenziale pubblica, per il rispetto delle norme precedentemente richiamate.

Il dimensionamento del P.P.A. viene effettuato ai 12.328 vani che costituisce il numero totale dei vani realizzabili nel corso del

P.P.A. nelle aree destinate all'edilizia residenziale pubblica (5.011 : 41%) e nelle aree destinate all'edilizia privata (7.317 : 59%).

-SOVRADIMENSIONAMENTO DEL FABBISOGNO RESIDENZIALE PRIVATO

Anche per rispondere a questa parte delle osservazioni contenute nell'esposto occorre riandare alle metodologie seguite nel dimensionamento del P.R.G. verificate ed approvate dal C.U.R. e dalla G.R..

Nel P.R.G. appunto, come è verificabile dalla relazione e suoi allegati, il dimensionamento è stato riferito per le zone residenziali al centro urbano, separatamente dalle zone extraurbane e dalle zone litorali.

La stessa metodologia è stata seguita, e non poteva farsi diversamente, nel dimensionamento e nell'individuazione delle aree da inserire nel P.P.A..

Peraltro i comparti cui si fa riferimento nell'esposto, anche nelle N.T.A. del P.R.G., vengono qualificati "aggregati edilizi extraurbani" e normati con indici e parametri del tutto diversi rispetto alle altre zone "B/15" ricadenti nel centro urbano.

La tipologia dell'intervento previsto riguarda il riordino e la riqualificazione di comparti largamente già utilizzati per effetto di edilizia spontanea oggetto di domande di sanatoria ex Legge 47/85.

Per tali motivi non si configura il lamentato sovradimensionamento del fabbisogno residenziale privato.

-ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE INDOTTA

Con riferimento al 3° punto del ricorso si precisa che il contributo che i lottizzanti devono corrispondere all'Amm/ne Comunale non serve agli allacciamenti ma piuttosto per le reti (esterne al comparto) che il Comune deve realizzare, ampliare e potenziare per consentire che le stesse siano messe in grado di sopportare i nuovi carichi insediativi derivanti dai comparti lottizzativi e permettere in conseguenza che i lottizzanti medesimi possano allacciare le reti interne del comparto alle utenze esterne.

Peraltro tale impegno sarà contenuto nella proposta di lottizzazione che i proprietari dovranno avanzare all'Amm/ne Comunale; in mancanza di tale proposta non potrà essere approvata la proposta di lottizzazione con allegato schema di convenzione.

Quanto osservato poi dagli esponenti, in ordine alla definizione ed elencazione delle opere di urbanizzazione, non corrisponde alle esatte enunciazioni di Legge. Infatti la L.R. n.6 e 66/79 nella parte "Titolo III (oneri di urbanizzazione) e relative tabelle, invocate dagli esponenti, definisce le metodologie ed i criteri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione da corrispondere al Comune all'atto del rilascio della Concessione Edilizia quale onere di concessione ex art. 3 della Legge n.10/77.

Peraltro è detto esplicitamente negli artt.21 e 24 della L.R. n.6 e 66/79 che nella tabella C sono indicate le opere di urbanizzazione che concorrono alla determinazione del contributo di concessione.

E la previsione della voce: "allacciamenti generali ed oneri indotti si riferisce appunto agli oneri che il Comune deve sopportare per tale tipo di intervento".

Nel caso in ispecie, l'esecuzione diretta delle opere nel comparto è affidata come per legge ai lottizzanti, ma il loro completamento e la loro messa in funzione ed esercizio non può avvenire senza gli interventi di adeguamento, potenziamento ed integrazione delle utenze cittadine. Questi interventi fuori dal comparto (e quindi fuori dall'ambito territoriale per il quale ha competenza di esecuzione diretta il lottizzante), comportano la esecuzione da parte del Comune (pur essendo condizione necessaria alla lottizzazione del comparto) ed effetto diretto sulle reti cittadine dei nuovi pesi insediativi. Per questo tipo di intervento è richiesto il pagamento dal contributo sinteticamente denominato "oneri indotti" a fronte del quale vi è l'impegno del Comune, da trasciversi in ogni convenzione, di "adeguare e potenziare le reti esistenti all'esterno del comparto al fine di consentire ad esse di sopportare il nuovo carico insediativo".

Si tratta pertanto di esecuzione di opere di urbanizzazione tutte funzionali ai vari comparti lottizzativi che vengono eseguiti: per la parte ricadente nel perimetro del comparto, direttamente dai lottizzanti, e per la parte esterna al comparto, dal Comune a seguito del pagamento del cosiddetto "onere di urbanizzazione indotto".

Da quanto innanzi si desume la legittimità del contributo medesimo

e la rispondenza dei contenuti dei PPA agli obblighi di legge.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato;

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile nonché di Legittimità di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

Con voti

D E L I B E R A

1) Fornire i chiarimenti espressi nella narrativa, in relazione alla delib. C.C. n.143 del 23/10/91, chiedendo che in conseguenza il CO.RE.CO prenda atto della citata delib.Consiliare.""

Segue una brevissima relazione dello stesso Ass. Caggia e successivamente, aperta la discussione, si registrano i seguenti interventi:

CONS. LEONE - CONS. POLI (entra in aula il Cons. Borgia Luigi, presenti 30) -

ASS. CAGGIA/PRESIDENTE (rientra il Sindaco che riassume la Presidenza, presenti 31) -

CONS. MARASCO E CONS. NEGRO (escono: Cons. Capone - Lecciso - Mancarella - Bambi e Meleleo, presenti 26). -

Poichè nessun altro Consigliere chiede di intervenire il Sindaco -Presidente pone in votazione, per alzata di mano, lo schema deliberativo innanzi riportato che viene approvato a maggioranza con 21 voti favorevoli e 5 contrari (CITTA' NUOVA - MSI - DN).

SI DA ATTO CHE GLI INTERVENTI DI CUI INNANZI - INTEGRALMENTE

RIPORTATI DALLA TRADUZIONE DATILOSCRITTA DEL NASTRO MAGNETICO -
FORMANO OGGETTO DI APPOSITO RESCONTO CHE IN COPIA SI ALLEGA ALLA
PRESENTE DELIBERAZIONE COME PARTE INTEGRANTE E SOSTENZIALE.
IN CONSEGUENZA,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto lo schema deliberativo proposto dall'Ass. all'Urbanistica
Avv. Vincenzo Caggia;
- Sentiti gli interventi dello stesso Ass. Caggia e di alcuni
Consiglieri qui allegati con apposito "Resoconto stenografico";
- Visti i Pareri di Regolarità Tecnica e Contabile nonché di
Legittimità di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1970, n. 142;
- A maggioranza di voti, favorevoli 21 e contrari 5, espressi per
alzata di mano;

DELIBERA

FORNIRE I CHIARIMENTI - COSI' COME ESPRESSI IN NARRATIVA - IN
ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 143 DEL

23.10.1991 - CHIEDENDO IN CONSEGUENZA CHE IL CO.RE.CO. SEZIONE DI

REGIONE PUGLIA
SEZ. PROV. DEC. DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

— LECCE —

682 Sez. 8

SIONE NELLA SEDUTA DEL 11 FEB. 1992

PROVVEDIMENTO N° 1800/2

HA PRESO ATTO

*di documenti forniti e in punto di competenza, ~~nonché~~ fatto solo il finanziamento della
nell'interesse di legittimo rispetto agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 10 della
L.R. 6/74, come modificata con legge regionale 66/74, e sulle
ulteriori, o per interesse di, a fronte del C.d. o per di urbanizza-
zione indotti, venga previsto nella convenzione con i propo-
tori dell'opera, l'esplicito impegno dell'Ass. Caggia a
realizzare l'adeguamento ed il potenziamento delle
utenze esterne al comparto al fine di consentire ad esse
di supportare il nuovo corso insediativo -*

IL PRESIDENTE



Del che si è redatto il presente che viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO - PRESIDENTE

F.to **F. CORVAGLIA**

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to **A. FORESIO**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **F. STABILI**

Visto: per l'assunzione dell'impegno di spesa attestando la relativa copertura finanziaria, *così come*
esplicitato nel presente atto
Lecce **21 GEN. 1992**

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
f.to **G. Sansonetti**

Affissa copia della presente all'albo Comunale per la pubblicazione il giorno **21 GEN. 1992** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

[Signature]

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il **21 GEN. 1992** e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni dal **21 GEN. 1992** al **4 FEB. 1992**
Lecce **21 GEN. 1992**

IL SEGRETARIO GENERALE

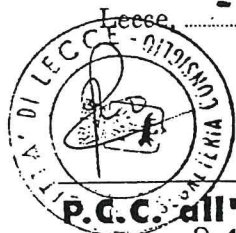
[Signature]

Pubblicata all'Albo del Comune dal **21 GEN. 1992** al **4 FEB. 1992** senza osservazioni od opposizioni.

Lecce, **5 FEB. 1992**

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]



P.C.C. all'originale
21 GEN. 1992

Lecce;

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

V. IL SINDACO

[Signature]

Allegati: **PARGI - DI PATTITO.**

TRASMESSA ALLA SEZ. NE PROV. LE DECEN-
TRATA DI CONTROLLO DI LECCE CON PROT
N. **2480** IN DATA **21 GEN. 1992**

REGIONE PUGLIA
SEZ. PROV. DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
LECCE

N. Prot. Sez.
La Sezione nella seduta del
con provvedimento N.

HA PRESO ATTO

Lecce,

IL PRESIDENTE

La decisione del Comitato di Controllo sul presente atto è stata pubblicata ai sensi della Legge Regionale N. 12 del 6-3-1979, per sette giorni dal **18 FEB. 1992** al **24 FEB. 1992**

Lecce, **25 FEB. 1992**

IL SEGRETARIO GENERALE



[Signature]